

I Jolly in pillole

La tutela degli animali

Breve excursus normativo

*(per non dimenticare Aron e tutti gli animali
maltrattati e uccisi)*



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani

Tutela degli animali in Costituzione

Art. 9 Costituzione (novellato dalla legge costituzionale 1 del 2022)

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. **La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”**

E’ prevista una riserva di legge, attraverso la quale si dovranno disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.

La “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”

Siglata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e in vigore dal 1° maggio 1992, ratificata dal Parlamento italiano con la L. 4 novembre 2010, n. 20.

La Convenzione nel proprio Preambolo, fra i vari “consideranda”, evidenzia che “l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi...”, che particolari sono i “vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia”, e che grande è “l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”; inoltre, che “il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato”, e che “gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere”, ed inoltre che “i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza”, tanto che “una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico”.

Art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

“Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle **esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti** (...)”.

D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, Titolo IV, artt. 19-24, dedicato alle “Discipline sportive che prevedono l’impiego di animali”

Propone un’articolata nozione di “**benessere**” con riguardo agli animali impiegati in attività sportive (art. 19), proprio facendo espressamente leva sull’art. 13 del Trattato di Lisbona che riconosce tutti gli animali “esseri senzienti”.

La disciplina stessa prevede l’attribuzione ad ogni animale impiegato nello sport di un documento di identità anagrafica (art. 19, 5 comma), ed in particolare l’emissione del “passaporto dell’equide” per identificare il singolo “cavallo atleta” (art. 22).

Reato di uccisione di animali

Art. 544 bis Codice Penale

“ Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”

Articolo introdotto dalla L. 189/04 tra i delitti contro il sentimento degli animali; è un delitto perseguibile d'ufficio: affinché inizi un procedimento penale a carico dell'autore del reato, è sufficiente che un soggetto qualsiasi (ad esempio, un privato cittadino, un'associazione animalista o un veterinario) segnali il fatto alle Forze dell'Ordine. Occorre anche precisare che c'è l'obbligo di denuncia per il veterinario che venga a conoscenza del reato su animali durante lo svolgimento del proprio lavoro.

Reato di maltrattamento di animali

Art. 544 ter Codice Penale

“ Chiunque, **per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale** ovvero lo **sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili** per le sue caratteristiche etologiche è punito con la **reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.**

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali **sostanze stupefacenti o vietate** ovvero li **sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.**

La pena è **aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.**”

Articolo introdotto dalla L. 189/04;

delitti contro il sentimento degli animali;

è un delitto perseguibile d'ufficio: affinché inizi un procedimento penale a carico dell'autore del reato, è sufficiente che un soggetto qualsiasi (ad esempio, un privato cittadino, un'associazione animalista o un veterinario) segnali il fatto alle Forze dell'Ordine.

Occorre anche precisare che c'è l'obbligo di denuncia per il veterinario che venga a conoscenza del reato su animali durante lo svolgimento del proprio lavoro.

Differenze tra reato di uccisione e reato maltrattamento di animali

La Cassazione ha precisato la differenza tra l'ipotesi di **uccisione di animale** (544-bis c.p.) e l'ipotesi di **maltrattamenti con morte di animale** (art. 544-ter, comma 3 c.p.): nel primo caso, il soggetto ha agito con la **volontà di causare la morte dell'animale**; invece, nel secondo caso, la **morte dell'animale, anche se è una conseguenza prevedibile della condotta del soggetto, non può essere collegato al suo comportamento volontario e consapevole.**

Poi, il comma 2 dell'art. 544-ter c.p. stabilisce che **la stessa pena è prevista per chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla loro salute.**

Abbandono di animali

Art. 727 Codice Penale

“Chiunque **abbandona animali domestici** o che abbiano acquisito abitudini della **cattività** è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque **detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze**”

Stante il delitto di maltrattamenti ex art. 544 ter, la norma in esame si applica quando questo non risulti applicabile, in aggiunta alle ipotesi colpose.

La norma in esame è posta a tutela del **senso di pietà per gli animali**.

La condotta consiste nell'abbandonare un animale domestico di qualsiasi tipo, ovvero nel detenere l'animale in condizioni incompatibili con la loro natura.

Entrambe le condotte configurano ipotesi di **reato proprio**, in quanto può essere commesso solo dal **proprietario dell'animale**.

Va precisato che la detenzione dell'animale in condizioni contrarie alla sua natura si configura **anche per mera negligenza, non essendo richiesto, come per tutte le fattispecie contravvenzionali, il dolo**.

Proposta di Legge in materia di reati contro gli animali

BRAMBILLA ed altri: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"

Per approfondire la proposta di legge in fase di esame in Commissione:

<https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=30&sede=&tipo=>

“Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà”

Émile Zola

“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani